

Regolamento F-GAS

Regolamento (UE) 2024/573

Coordinato

Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: Via Antonio de Curtis 28 - 06135 Ponte San Giovanni PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA
Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343
800 14 47 46

info@certifico.com
www.certifico.com

Regolamento (UE) 2024/573 | Regolamento F-GAS | Coordinato

Sezione I - Normativa

1. Testo consolidato 2026 Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

Sezione II - Regolamenti di esecuzione

1. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione, del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione. (GU L 2024/2174 del 3.9.2024)
2. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione. (GU L 2024/2195 del 5.9.2024)
3. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione. (GU L 2024/2215 del 9.9.2024)
4. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione. (GU L 2024/2473 del 20.9.2024).
5. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati dispositivi di simulazione ambientale, apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio. (GU L 2024/2729 del 23.10.2024).
6. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas

fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei congelatori criogenici meccanici (-150 °C). (GU L 2024/3120 del 17.12.2024)
7. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei contenitori per il trasporto di sangue e nei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto. (GU L 2024/3122 del 17.12.2024)
8. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 negli abbattitori, nelle gelatiere per gelato artigianale, nei produttori di ghiaccio, nei carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, negli armadi fermalievitazione, nei granitori e nelle macchine per creme fredde. (GU L 2025/33 del 14.1.2025).
9. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione. (GU L 2025/623 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025
10. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione. (GU L 2025/625 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025
11. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l'installazione, la manutenzione, l'assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione. (GU L 2025/627 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025
12. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione, del 17 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali attestati per quanto riguarda determinate apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione. (GU L 2025/1893 del 19.9.2025). Entrata in vigore: 09.10.2025
13. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907 della Commissione, del 19 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione. (GU L 2025/1907 del 22.9.2025). Entrata in vigore: 25.09.2025
14. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/286 della Commissione, del 10 febbraio 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori. (GU L 2026/286 dell'11.2.2026). Entrata in vigore: 03.03.2026
15. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975 della Commissione, dell'8 settembre 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinate apparecchiature utilizzate per l'essiccazione dell'aria compressa. (GU L 2026/1975 del 9.9.2026). Entrata in vigore: 29.09.2026. Applicazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030
16. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2491 della Commissione, del 10 novembre 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori fissi (chillers) per uso medico. (GU L 2026/2491 dell'11.11.2026). Entrata in vigore: 01.12.2026. Applicazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028
17. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2486 della Commissione, del 10 novembre 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di gas fluorurati a effetto serra in determinati tipi di pompe di calore monoblocco installate in ambienti chiusi. (GU L 2026/2486 dell'11.11.2026). Entrata in vigore: 1° dicembre 2026. Applicazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027
18. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2485 della Commissione, del 10 novembre 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori fissi (chillers) utilizzati per il (ri)raffreddamento e il controllo della temperatura delle macchine utensili. (GU L 2026/2485 dell'11.11.2026). Entrata in vigore: 01.12.2026. Applicazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030.

Edizione: 13.0
Data: Novembre 2026
ISBN: 978-88-98550-692
Ing. Marco Maccarelli
Copyright: Certifico S.r.l.

Indice

Realizzazione 1
Regolamento (UE) 2024/573 | Regolamento F-GAS | Coordinato 1
Changelog 4
Disclaimer 8
Note 9
Sezione I - Normativa 12
Regolamento (UE) 2024/573 - Regolamento F-GAS / Testo consolidato 2026 13
Premessa 17
Capo I Disposizioni generali 26
Articolo 1 Oggetto 26
Articolo 2 Ambito di applicazione 26
Articolo 3 Definizioni 26
Capo II Contenimento 29
Articolo 4 Prevenzione delle emissioni 29
Articolo 5 Controlli delle perdite 30
Articolo 6 Sistemi di rilevamento delle perdite 32
Articolo 7 Tenuta dei registri 32
Articolo 8 Recupero e distruzione 34
Articolo 9 Regimi di responsabilità estesa del produttore 35
Articolo 10 Certificazione e formazione 35
CAPO III Restrizioni e controllo dell'uso 37
Articolo 11 Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita 37
Articolo 12 Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature 39
Articolo 13 Controllo dell'uso 41
Capo IV Calendario di produzione e riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato 44
Articolo 14 Produzione di idrofluorocarburi 44
Articolo 15 Trasferimento e autorizzazione dei diritti di produzione per razionalizzazione industriale 44
Articolo 16 Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato 45
Articolo 17 Determinazione dei valori di riferimento e assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi 46
Articolo 18 Condizioni di registrazione e ricezione delle quote assegnate 47
Articolo 19 Prodotti o apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi 47
Articolo 20 Portale F-Gas 48
Articolo 21 Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate 49
Capo V Scambi commerciali 50
Articolo 22 Importazioni ed esportazioni 50
Articolo 23 Controlli del commercio 50
Articolo 24 Misure di sorveglianza del commercio illecito 52
Articolo 25 Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non compresi nel protocollo 52
Capo VI Comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni 53
Articolo 26 Comunicazione dei dati da parte delle imprese 53
Articolo 27 Raccolta di dati sulle emissioni 54
Capo VII Esecuzione 54

Articolo 28 Cooperazione e scambio di informazioni 54
Articolo 29 Obbligo di verifica 55
Articolo 30 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone che le segnalano 56
Capo VIII Sanzioni, forum consultivo, procedura di comitato ed esercizio della delega 56
Articolo 31 Sanzioni 56
Articolo 32 Esercizio della delega 57
Articolo 33 Forum consultivo 57
Articolo 34 Procedura di comitato 57
Capo IX Disposizioni transitorie e finali 58
Articolo 35 Riesame 58
Articolo 36 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937 59
Articolo 37 Abrogazione e disposizioni transitorie 59
Articolo 38 Entrata in vigore e applicazione 59
Allegati 60
Allegato I Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a) (1) - idrofluorocarburi, perfluorocarburi e altri composti fluorurati 61
Allegato II Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a) (1) - idro(cloro)fluorocarburi insaturi, sostanze fluorurate utilizzate come anestetici per inalazione e altre sostanze fluorurate 62
Allegato III Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a) (1) eteri, chetoni e alcoli fluorurati e altri composti fluorurati 63
Allegato IV Divieti di immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 64
Allegato V Diritti di produzione per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi 70
Allegato VI Metodo di calcolo del GWP di cui all'articolo 3, punto 1), di una miscela 70
Allegato VII Quantità massime e calcolo dei valori di riferimento e delle quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi di cui all'articolo 17 72
Allegato VIII Meccanismo di assegnazione di cui all'articolo 17 73
Allegato IX Dati da comunicare a norma dell'articolo 26 73
Allegato X Tavola di concordanza 75
Sezione II - Regolamenti di esecuzione 80
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 83
Premessa 83
Articolo 1 Formato delle etichette 84
Articolo 2 Abrogazione 86
Articolo 3 Entrata in vigore 86
Allegato Tavola di concordanza 86
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 87
Premessa 87
Articolo 1 88
Articolo 2 88
Articolo 3 88
Allegato 88
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 107
Premessa 107
Articolo 1 Oggetto 108
Articolo 2 Ambito di applicazione 108
Articolo 3 Certificazione delle persone fisiche 108
Articolo 4 Certificazione di persone fisiche 109
Articolo 5 Certificazione di persone giuridiche 109

Articolo 6 Certificati per le persone giuridiche 109
Articolo 7 Organismo di certificazione 110
Articolo 8 Organismo di valutazione 110
Articolo 9 Condizioni per il riconoscimento reciproco 110
Articolo 10 Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione 111
Articolo 11 111
Articolo 12 111
Allegato I 111
Allegato II Tavola di concordanza 122
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 123
Premessa 123
Articolo 1 Definizioni 124
Articolo 2 Obblighi di informazione per la registrazione nel portale F-Gas 124
Articolo 3 Obblighi di informazione supplementari per la registrazione nel portale F-Gas 126
Articolo 4 Obbligo di aggiornare le informazioni 126
Articolo 5 Rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni 126
Articolo 6 Scambio di informazioni 127
Articolo 7 Trattamento dei dati personali 127
Articolo 8 Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 127
Articolo 9 Entrata in vigore 128
Allegato Tavola di concordanza 128
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 129
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 131
Premessa 131
Articolo 1 132
Articolo 2 132
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 133
Premessa 133
Articolo 1 134
Articolo 2 134
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33 135
Premessa 135
Articolo 1 136
Articolo 2 137
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 138
Premessa 138
Articolo 1 Ambito di applicazione 139
Articolo 2 Certificati per le persone fisiche 139
Articolo 3 Certificazione delle persone fisiche 139
Articolo 4 Organismo di certificazione 140
Articolo 5 Organismo di valutazione 140
Articolo 6 Condizioni per il riconoscimento reciproco 140
Articolo 7 Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione 140
Articolo 8 Abrogazione 140
Articolo 9 Entrata in vigore 140
ALLEGATO I 141
ALLEGATO II 141
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 143

Premessa 143
Articolo 1 Ambito di applicazione 144
Articolo 2 Certificati per le persone fisiche 144
Articolo 3 Certificazione delle persone fisiche 144
Articolo 4 Certificati per le persone giuridiche 145
Articolo 5 Certificazione delle persone giuridiche 145
Articolo 6 Organismo di certificazione 145
Articolo 7 Organismo di valutazione 145
Articolo 8 Condizioni per il riconoscimento reciproco 146
Articolo 9 Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione 146
Articolo 10 Abrogazione 146
ALLEGATO I 146
ALLEGATO II 147
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 150
Premessa 150
Articolo 1 Ambito di applicazione 151
Articolo 2 Certificati per le persone fisiche 151
Articolo 3 Certificazione delle persone fisiche 151
Articolo 4 Organismo di certificazione 151
Articolo 5 Organismo di valutazione 152
Articolo 6 Condizioni per il riconoscimento reciproco 152
Articolo 7 Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione 152
Articolo 8 Abrogazione 152
ALLEGATO I 153
ALLEGATO II 154
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 156
Articolo 1 Ambito di applicazione 157
Articolo 2 Formazione delle persone fisiche 157
Articolo 3 Rilascio degli attestati di formazione alle persone fisiche 158
Articolo 4 Organismo di attestazione 158
Articolo 5 Condizioni per il riconoscimento reciproco 158
Articolo 6 Attestati di formazione esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione 158
Articolo 7 Abrogazione 159
ALLEGATO I 159
ALLEGATO II 163
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907 165
Articolo 1 166
Articolo 2 166
Articolo 3 166
ALLEGATO I 166
ALLEGATO II 167
ALLEGATO III 169
ALLEGATO IV 169
ALLEGATO V 170
ALLEGATO VI 171
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/286 172
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975 174
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2485 176

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2486 178
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2491 181
Realizzazione 183

Changelog

Ed. 13.0 Novembre 2026

- Inseriti nella Sezione II:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2491 della Commissione, del 10 novembre 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori fissi (chillers) per uso medico. (GU L 2026/2491 dell'11.11.2026). Entrata in vigore: 01.12.2026

Applicazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028

- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2486 della Commissione, del 10 novembre 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di gas fluorurati a effetto serra in determinati tipi di pompe di calore monoblocco installate in ambienti chiusi. (GU L 2026/2486 dell'11.11.2026). Entrata in vigore: 1° dicembre 2026. Applicazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027

- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2485 della Commissione, del 10 novembre 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori fissi (chillers) utilizzati per il (ri)raffreddamento e il controllo della temperatura delle macchine utensili. (GU L 2026/2485 dell'11.11.2026). Entrata in vigore: 01.12.2026. Applicazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030.

Ed. 12.0 Settembre 2026

- Inserito nella Sezione II:

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975 della Commissione, dell'8 settembre 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinate apparecchiature utilizzate per l'essiccazione dell'aria compressa. (GU L 2026/1975 del 9.9.2026). Entrata in vigore: 29.09.2026. Applicazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030

Ed. 11.0 Febbraio 2026

- Inserito nella Sezione II:

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/286 della Commissione, del 10 febbraio 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori. (GU L 2026/286 dell'11.2.2026). Entrata in vigore: 03.03.2026

- Testo consolidato 2026 Regolamento (UE) 2024/573, contenente la Rettifica regolamento (UE) 2024/573 (GU L 2026/90080 del 4.2.2026)

Rettifica:

Allegato IV, tabella «Refrigeratori fissi (chillers)», punto 7), lettera b). Inserita nota (N5)

Ed. 10.0 Settembre 2025

Inserito nella Sezione II:

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907 della Commissione, del 19 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione. (GU L 2025/1907 del 22.9.2025). Entrata in vigore: 25.09.2025

Ed. 9.0 Settembre 2025

Inserito nella Sezione II:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione, del 17 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali attestati per quanto riguarda determinate apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione. (GU L 2025/1893 del 19.9.2025). Entrata in vigore: 09.10.2025

Ed. 8.0 Marzo 2025

Inseriti nella Sezione II:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione. (GU L 2025/623 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025

- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione. (GU L 2025/625 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025

- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l'installazione, la manutenzione, l'assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione. (GU L 2025/627 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025

Ed. 7.0 Marzo 2025

- Testo consolidato 2025 Regolamento (UE) 2024/573, contenente la Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 (GU L 2025/90271 del 24.3.2025)

- Rettifiche:

Articolo 10. Inserita nota (N)
Articolo 12. Inserita nota (N1)
Articolo 13. Inserita nota (N1)
Articolo 22. Inserita nota (N1)
Articolo 23. Inserita nota (N)
Articolo 32. Inserita nota (N)
Allegato IV, punto 7, lettera d. Inserita nota (N4)

Ed. 6.0 Gennaio 2025

Inserito nella Sezione II:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 negli abbattitori, nelle gelatiere per gelato artigianale, nei produttori di ghiaccio, nei carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, negli armadi fermalievitazione,

nei granitori e nelle macchine per creme fredde. (GU L 2025/33 del 14.1.2025). Entrata in vigore: 15.01.2025. Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Ed. 5.0 Dicembre 2024

Sezione I:

- Inserita Nota (N2) all'Allegato IV punto 4) del Regolamento (UE) 2024/573, in base a quanto disposto dall'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 (GU L 2024/3120 del 17.12.2024).
- Inserita Nota (N3) all'Allegato IV punto 4) del Regolamento (UE) 2024/573, in base a quanto disposto dall'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 (GU L 2024/3122 del 17.12.2024).

Inseriti nella Sezione II:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei congelatori criogenici meccanici (-150 °C).(GU L 2024/3120 del 17.12.2024). Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei contenitori per il trasporto di sangue e nei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto. (GU L 2024/3122 del 17.12.2024). Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025

Ed. 4.0 Novembre 2024

- Testo consolidato 2024 Regolamento (UE) 2024/573, contenente la Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 (GU L 2024/90731 del 19.11.2024)

- Rettifiche:

Premessa considerando 25. Inserita nota (N)
Articolo 3, punto 44). Inserita nota (N)
Articolo 7, paragrafo 4. Inserita nota (N)
Articolo 12, paragrafo 7. Inserita nota (N)
Articolo 13, paragrafo 4, primo comma. Inserita nota (N)
Articolo 13, paragrafo 5. Inserita nota (N)
Articolo 22, paragrafo 3, secondo comma. Inserita nota (N)
Allegato IV. Inserita nota (N1)

Ed. 3.0 Ottobre 2024

- Inserita Nota (N) all'Allegato IV del Regolamento (UE) 2024/573, in base a quanto disposto dall'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 (GU L 2024/2729 del 23.10.2024).

Inserito nella Sezione II:
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati dispositivi di simulazione ambientale, apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio. (GU L 2024/2729 del 23.10.2024). Entrata in vigore: 24.10.2024

Ed. 2.0 Settembre 2024

- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione. (GU L 2024/2473 del 20.9.2024). Entrata in vigore: 10.10.2024

Ed. 1.0 Settembre 2024

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.

2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'unica fonte ufficiale è al sito:

Eur-Lex Gazzetta ufficiale europea

Note

Il 20 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Serie L) il Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 è entrato in vigore l'11 marzo 2024 e persegue l'obiettivo di eliminare progressivamente l'utilizzo dei gas fluorurati aventi impatto climalterante incentivando l'utilizzo di gas refrigeranti naturali e a basso impatto climatico.

Il Regolamento (UE) n. 2024/573 si applica:

- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;

- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

La disciplina introdotta prevede tra le altre cose:

- nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione;

- condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;

- limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;

- norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni;

- potenziamento dei controlli da parte delle Autorità nazionali.

Di seguito alcune delle novità introdotte:

- le quote potranno essere assegnate solo ai produttori o agli importatori stabiliti nel territorio dell'Unione. In caso contrario, i produttori e gli importatori devono nominare un rappresentante esclusivo con sede nel territorio dell'Unione, che si assume la piena responsabilità del rispetto delle norme europee e nazionali e dei requisiti di cui al Titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH);

- solo i produttori e gli importatori che hanno maturato esperienza in attività commerciali di prodotti chimici o nella manutenzione di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria, protezione antincendio o pompe di calore per almeno tre anni consecutivi prima del periodo di assegnazione delle quote, possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del nuovo Regolamento (UE) o ricevere un'assegnazione di quote su tale base. La Commissione chiederà ai produttori e agli importatori di presentare prove in tal senso quando ritenuto necessario;

- ai fini della registrazione sul portale europeo F-gas, i produttori e gli importatori devono indicare l'indirizzo fisico in cui l'impresa è situata e in cui svolge la propria attività. Solo una singola impresa può essere registrata con lo stesso indirizzo fisico;

- ai fini della presentazione di una dichiarazione di quota ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, e del ricevimento di un'assegnazione di quota ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, nonché ai fini della determinazione dei valori di riferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, tutte le imprese che condividono lo stesso titolare effettivo sono considerate come un'unica impresa. Solo questa singola impresa, che è quella registrata per prima nel Portale F-gas, a meno che non sia indicato diversamente dal titolare effettivo, ha diritto a un valore di riferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e a un'assegnazione di quote ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4;

- la dichiarazione per il fabbisogno di quote aggiuntive può essere presentata tramite il portale europeo F-gas ogni 3 anni per i 3 anni successivi. Il prossimo periodo di dichiarazione sarà aperto dal 1° maggio al 1° giugno 2024. Le date

esatte sono pubblicate sul portale europeo F-gas e fra gli "aggiornamenti" di queste pagine. Non ci sarà più la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

- le quote assegnate nel 2025 per l'anno 2026 saranno soggette a un prezzo di 3 euro per ciascuna tonnellata di CO2 equivalente assegnata;

- i nuovi entranti (importatori e produttori che ad oggi non hanno un valore di riferimento), non potranno più trasferire o autorizzare la loro quota ad altri soggetti;

- la rendicontazione nel 2024 per l'anno di attività 2023 è soggetta al Regolamento 517/2014 escluso il nuovo obbligo di presentare entro il 31 marzo 2024 una relazione "NULLA" da parte delle aziende con quote ma che non hanno immesso idrofluorocarburi sul mercato (art. 26 (1));

- nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;

- mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell'obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall'assegnazione di una quota per l'immissione in commercio;

- entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento (previsti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l'entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;

- estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l'obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;

- introduzione dell'obbligo di attestato per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;

- nuovo obbligo di attestato per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;

- i nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;

- dal 1° gennaio 2025 è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;

- dal 1° gennaio 2026 è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2.500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;

- dal 1° gennaio 2032 è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;

- le disposizioni in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e di assegnazione delle quote (art. 17, par. 5) si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025;

- l’articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 23, paragrafo 5 (inerenti all’interconnessione del portale F-Gas con l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane), si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.

Sezione I Normativa





Sezione I - Normativa

Regolamento (UE) 2024/573 - Regolamento F-GAS / Testo consolidato 2026

Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014. (GU L 2024/573 del 20.02.2024)

Testo consolidato 2026 aggiornato a:

- Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L 2026/90080 del 4.2.2026)
- Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L 2025/90271 del 24.3.2025)
- Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L 2024/90731 del 19.11.2024)



Indice

Premessa

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Ambito di applicazione

Articolo 3 Definizioni

Capo II Contenimento

Articolo 4 Prevenzione delle emissioni

Articolo 5 Controlli delle perdite

Articolo 6 Sistemi di rilevamento delle perdite

Articolo 7 Tenuta dei registri

Articolo 8 Recupero e distruzione

Articolo 9 Regimi di responsabilità estesa del produttore

Articolo 10 Certificazione e formazione

Capo III Restrizioni e controllo dell'uso

Articolo 11 Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita

Articolo 12 Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature

Articolo 13 Controllo dell'uso

Capo IV Calendario di produzione e riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato

Articolo 14 Produzione di idrofluorocarburi

Articolo 15 Trasferimento e autorizzazione dei diritti di produzione per razionalizzazione industriale

Articolo 16 Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato

Articolo 17 Determinazione dei valori di riferimento e assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi

Articolo 18 Condizioni di registrazione e ricezione delle quote assegnate

Articolo 19 Prodotti o apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi

Articolo 20 Portale F-Gas

Articolo 21 Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate

Capo V Scambi commerciali

Articolo 22 Importazioni ed esportazioni

Articolo 23 Controlli del commercio

Articolo 24 Misure di sorveglianza del commercio illecito

Articolo 25 Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non compresi nel protocollo

Capo VI Comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni

Articolo 26 Comunicazione dei dati da parte delle imprese

Articolo 27 Raccolta di dati sulle emissioni

Capo VII Esecuzione

Articolo 28 Cooperazione e scambio di informazioni

Articolo 29 Obbligo di verifica

Articolo 30 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone che le segnalano

Capo VIII Sanzioni, forum consultivo, procedura di comitato ed esercizio della delega

Articolo 31 Sanzioni

Articolo 32 Esercizio della delega

Articolo 33 Forum consultivo

Articolo 34 Procedura di comitato

Capo IX Disposizioni transitorie e finali

Articolo 35 Riesame

Articolo 36 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Articolo 37 Abrogazione e disposizioni transitorie

Articolo 38 Entrata in vigore e applicazione



Allegati

Allegato I - Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a) - idrofluorocarburi, perfluorocarburi e altri composti fluorurati

Allegato II - Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a) - idro(cloro)fluorocarburi insaturi, sostanze fluorurate utilizzate come anestetici per inalazione e altre sostanze fluorurate

Allegato III - Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a) eteri, chetoni e alcoli fluorurati e altri composti fluorurati

Allegato IV - Divieti di immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1

Allegato V - Diritti di produzione per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi

Allegato VI - Metodo di calcolo del GWP di cui all'articolo 3, punto 1), di una miscela

Allegato VII - Quantità massime e calcolo dei valori di riferimento e delle quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi di cui all'articolo 17

Allegato VIII - Meccanismo di assegnazione di cui all'articolo 17

Allegato IX - Dati da comunicare a norma dell'articolo 26

Allegato X - Tavola di concordanza



Sezione II - Regolamenti di esecuzione

1. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione, del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione. (GU L 2024/2174 del 3.9.2024)

2. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione. (GU L 2024/2195 del 5.9.2024)

3. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione. (GU L 2024/2215 del 9.9.2024)

4. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione. (GU L 2024/2473 del 20.9.2024).

5. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati dispositivi di simulazione ambientale, apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio. (GU L 2024/2729 del 23.10.2024).

6. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei congelatori criogenici meccanici (-150 °C).(GU L 2024/3120 del 17.12.2024)

7. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei contenitori per il trasporto di sangue e nei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto. (GU L 2024/3122 del 17.12.2024)

8. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 negli abbattitori, nelle gelatiere per gelato artigianale, nei produttori di ghiaccio, nei carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, negli armadi fermalievitazione, nei granitori e nelle macchine per creme fredde. (GU L 2025/33 del 14.1.2025).

9. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione. (GU L 2025/623 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025

10. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione. (GU L 2025/625 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025

11. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l'installazione, la manutenzione, l'assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione. (GU L 2025/627 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025

12. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione, del 17 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali attestati per quanto riguarda determinate apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione. (GU L 2025/1893 del 19.9.2025). Entrata in vigore: 09.10.2025

13. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907 della Commissione, del 19 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione. (GU L 2025/1907 del 22.9.2025). Entrata in vigore: 25.09.2025

14. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/286 della Commissione, del 10 febbraio 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori. (GU L 2026/286 dell'11.2.2026). Entrata in vigore: 03.03.2026

15. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975 della Commissione, dell'8 settembre 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinate apparecchiature utilizzate per l'essiccazione dell'aria compressa. (GU L 2026/1975 del 9.9.2026). Entrata in vigore: 29.09.2026. Applicazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030

16. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2491 della Commissione, del 10 novembre 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori fissi (chillers) per uso medico. (GU L 2026/2491 dell'11.11.2026). Entrata in vigore: 01.12.2026

Applicazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028

17. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2486 della Commissione, del 10 novembre 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di gas fluorurati a effetto serra in determinati tipi di pompe di calore monoblocco installate in ambienti chiusi. (GU L 2026/2486 dell'11.11.2026). Entrata in vigore: 1° dicembre 2026. Applicazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027

18. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2485 della Commissione, del 10 novembre 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori fissi (chillers) utilizzati per il (ri)raffreddamento e il controllo della temperatura delle macchine utensili. (GU L 2026/2485 dell'11.11.2026). Entrata in vigore: 01.12.2026. Applicazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030.